

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

[Stampa](#)[Chiudi](#)

06 Mar 2019

Raggruppamenti e subappalto: la nuova guida di Cantone per evitare errori in gara

Mauro Salerno

Chiarimenti sull'uso corretto dell'avvalimento, dei subappalti e del soccorso istruttorio. E ancora sul Durc, sui requisiti dei raggruppamenti e dei consorzi stabili. Rimettendo in fila i pareri rilasciati su richiesta di stazioni a appaltanti e imprese, l'Autorità Anticorruzione mette a disposizione del mercato una sorta di nuovo vademecum alle gare d'appalto.

A ben guardare si può leggere anche in questo modo, alla stregua di un manuale ancora più operativo delle linee guida, l'ultimo lavoro elaborato dall'Anticorruzione.

Si tratta di una raccolta dei principi messi nero su bianco nei pareri di precontenzioso emessi tra il 2017 e il 2018 sui temi legati ai requisiti dei raggruppamenti e al subappalto: due dei temi più controversi e anche più setacciati dalla giurisprudenza (oltre che dall'Autorità), non solo negli ultimi tre anni di operatività del nuovo codice. Con le due rassegne pubblicate ieri, l'Anac parte dai casi concreti proposti dagli operatori per provare a indicare al mercato la linea da seguire in casi analoghi, evitando di far sfociare le liti in ricorsi davanti a un tribunale. Le rassegne «ragionate» si traducono in due documenti (da 24 e 11 pagine) ricchi di indicazioni sull'applicazione delle norme sugli appalti

Raggruppamenti

Il capitolo più corposo è dedicato ai raggruppamenti. L'Anac introduce l'argomento ricordando l'evoluzione delle norme e distinguendo le varie tipologie di partecipazione associata alle gare. Poi passa in rassegna una serie di casi.

Un'importante precisazione arriva in tema dei **requisiti dei raggruppamenti**. Sul punto l'Autorità ricorda che i bandi di gara non possono stabilire percentuali minime di possesso di requisiti in caso di raggruppamenti verticali. Il caso di partenza riguardava un raggruppamento tra professionisti (Rtp), escluso perché la mandante non possedeva il 51% dei requisiti previsto dal bando. L'Autorità ha bocciato l'impostazione del bando perché «tale clausola impediva la partecipazione alla gara dei raggruppamenti verticali». «Si rammenta infatti che - si legge nel documento - nel caso di raggruppamenti verticali, i requisiti tecnici devono essere posseduti da mandataria e mandanti in relazione alle attività di competenza». Inoltre l'Anac aggiunge che «il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria si applica solo nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la subassociazione orizzontale), mentre, nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire».

Chiarimenti arrivano anche sul fronte dei **consorzi stabili**. Tra questi l'indicazione secondo la quale è sempre possibile che il consorzio stabile preli, tramite contratto di avvalimento, anche la propria qualificazione Soa, a imprese che ne siano sprovviste «senza che ciò integri un'ipotesi di avvalimento a cascata, in ragione della specificità del modulo organizzativo e gestionale del consorzio stabile».

Quanto al **Durc** la rassegna prende in considerazione il caso di un socio, persona giuridica, di un'impresa non in regola con il versamento dei contributi. In questo caso l'Anac ha bocciato il provvedimento di espulsione dalla gara perché «l'irregolarità dei versamenti contributivi nei confronti di soci delle società di capitali non ha effetto sul rilascio del Durc, poiché si tratta di persone giuridiche caratterizzate da autonomia patrimoniale perfetta e, quindi, dalla separazione completa tra il capitale sociale e il patrimonio personale dei soci».

Un passaggio riguarda anche l'istituto della **cooptazione delle imprese** per l'esecuzione dei lavori. La precisazione in questo caso riguarda il fatto che l'impresa cooptata può eseguire i lavori (fino a un massimo del 20% dell'importo complessivo), ma non assume né lo status di concorrente né quote di partecipazione dell'appalto. Con l'occasione l'Anac ricorda anche l'obiettivo della norma che è quello di «consentire a imprese già qualificate nel settore dei lavori pubblici di maturare capacità tecniche in categorie di lavori diverse rispetto a quelle già possedute, senza che risulti compromesso l'interesse pubblico alla realizzazione dell'appalto».

Subappalto

Ricco anche il capitolo dedicato al subappalto, che va integrato con un analogo lavoro diffuso l'anno scorso dall'Anac. Diversi i passaggi dedicati a chiarire i rapporti tra subappalto e avvalimento, così come le condizioni e limiti imposti ai subaffidamenti, destinati forse a cadere nel prossimo futuro vista la recente presa di posizione della Commissione europea.

Un'indicazione di rilievo arriva sul fronte della **terna** dei subappaltatori. L'Autorità chiarisce infatti che è possibile ricorrere al soccorso istruttorio «per sanare la mancanza delle dichiarazioni sulle assenze di cause di esclusione» della ditta subappaltatrice «e per integrare i nominativi della terna dei subappaltatori». Quanto al possesso dei requisiti dei subappaltatori l'Anac chiarisce che «l'omessa dichiarazione della terna o l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiori a tre, pur non costituendo motivo di esclusione, comporta, per il concorrente, il divieto di subappaltare, lasciando presupporre che non sia più possibile integrare, attraverso il **soccorso istruttorio**, la terna dei subappaltatori». In aggiunta, «viene esplicitamente affermato che il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'esclusione del concorrente dalla gara».